

**Accordo quadro ex art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con un solo operatore economico,
per lo svolgimento del servizio di supporto alla comunicazione e all'Ufficio Stampa
CIG: BC7DB3AC93**

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

e

COFFEE di Daniela Mugnai, con sede legale a Firenze, Via della Querciola n. 55, [REDACTED] e partita IVA 05823920482 (di seguito denominato anche soltanto "**Affidatario**" o "**Esecutore**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Responsabile dell'Area Contenuti, Davide De Crescenzo (recapito e-mail: d.decrescenzo@fst.it);
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli *Incarichi* che dallo stesso Accordo quadro discendono.
2. In tali incarichi assegnati in esecuzione del presente Accordo quadro, può ricadere il servizio di supporto alla comunicazione e all'Ufficio Stampa di progetti gestiti dall'Area Contenuti di FST a tema enogastronomico e agroalimentare.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Affidatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultimo, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'Accordo quadro medesimo (cfr. *supra* Art. 2 comma 1). Gli Incarichi hanno la forma semplificata dell'*Ordine*, ferme tutte le condizioni espresse nelle clausole contenute in questa scrittura.
2. Ogni singolo contratto applicativo nasce con la trasmissione da parte della Committente di un Ordine tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Affidatario danielamugnai.coffee@gmail.com.
3. L'Ordine contiene il dettaglio delle prestazioni che la Committente richiede all'Affidatario ed in particolare:
 - a. Nome/oggetto/numero dell'incarico;
 - b. Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
 - c. CIG dell'Accordo quadro;
 - d. CIG del contratto applicativo;
 - e. Codice commessa e Progetto di appartenenza o di destinazione;
 - f. Corrispettivo;
 - g. Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni);
 - h. Termini di fatturazione.
4. FST non è obbligata a garantire all'Affidatario la trasmissione di un numero minimo di Ordini.
5. L'Affidatario trasmette l'Ordine sottoscritto per accettazione.
6. L'Ufficio Acquisti e Gare di FST provvede a rinviare all'Affidatario l'Ordine sottoscritto dal Direttore di FST.
7. L'Affidatario dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e alle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
8. L'incarico assunto con la sottoscrizione dell'Ordine è considerato giuridicamente alla stregua di un appalto (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Ciascuno di tali appalti di servizi si intenderà discendente dal presente Accordo quadro e sarà soggetto alle clausole indicate nel presente documento e vigenti tra le Parti.

9. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, oppure un suo delegato, controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni descritte in ciascun Incarico/Ordine. L'Affidatario, nell'esecuzione dei propri Incarichi, deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato) in linea con quanto previsto nell'Ordine. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
10. Al termine dell'esecuzione dell'AQ il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere sottoscritto dall'Esecutore.

Art. 4 – Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro

1. L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente Accordo quadro è di **€ 138.900,00 (euro centotrentotto mila novecento/00) oltre IVA e altri oneri di legge qualora dovuti**. Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste dalla Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario sarà computato applicando i prezzi riportati nella seguente tabella:

Tipologia di servizio	Importo unitario oltre IVA e altri oneri qualora dovuti
Servizio di ufficio stampa	€ 300,00
Servizio di pubbliche relazioni	€ 300,00
Servizio di supporto alla comunicazione	€ 250,00
Servizio di creazione contenuti	€ 200,00
Servizio di ideazione eventi	€ 400,00

3. Per l'espletamento degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 5 - Revisione prezzi

1. La Committente, anche in assenza di apposita istanza formulata dall'Affidataria, dispone che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), computato su base mensile, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere disposta al momento del saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione degli Incarichi assegnati.
4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

Art. 6 - Durata

1. L'AQ acquista efficacia per una **durata di 4 anni** decorrenti dalla stipula del presente contratto o dall'avvio del primo ordine se antecedente. Alternativamente, l'Accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale come sopra calcolato, all'esaurirsi dell'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro medesimo indicato all'Art. 4.
2. Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità.

Art. 7 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:

- prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
- in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel Capitolato tecnico prestazionale, nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso, una penale di € 50,00 per ogni inadempimento riscontrato dal DEC;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 8 – Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidataria.

Art. 9 – Sospensione dell'AQ, recesso e opzioni

1. La Committente dà avviso all'Affidatario della sospensione dell'esecuzione dell'incarico e del riavvio dell'esecuzione del medesimo con un messaggio di posta elettronica, trasmesso dal Direttore dell'esecuzione.
2. Quando operi la sospensione, il termine finale fissato per il completamento dell'esecuzione del singolo incarico è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima.

3. Questa Committente si riserva di imporre unilateralmente all’Affidatario la sospensione dell’esecuzione dei singoli incarichi discendenti dal presente Accordo quadro, dovendosi ritenere applicabili in via analogica le previsioni contenute all’art. 121 del Codice.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall’ art. 123 del Codice. È fatto divieto all’Affidatario di recedere dal presente contratto.
5. È vietata la cessione totale o parziale dell’AQ da parte dell’Affidatario.
6. È espressamente escluso il tacito rinnovo dell’Accordo quadro.
7. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell’art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’AQ è pari a € 138.900 oltre IVA e altri oneri qualora previsti.

Art. 10 - Modalità di fatturazione

1. Per l’emissione e il saldo delle fatture, rispettivamente, l’Esecutore la Committente si attengono alle indicazioni che seguono:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**. È richiesta anche la trasmissione **ANTICIPATA** di una “copia di cortesia” della medesima fattura in formato pdf **ESCLUSIVAMENTE** ai referenti indicati nell’Ordine e all’Amministrazione (amministrazione@fst.it);
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
 - Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - La cadenza dell’emissione delle fatture è indicata nell’**Ordine**;
 - Tutte le fatture dovranno riportare nel campo descrizione, il riferimento all’incarico, nonché la sintesi della prestazione eseguita:
 - **nome*** _____
 - **CIG dell’ordine: *** _____
 - **CIG dell’Accordo quadro: BC7DB3AC93**
 - **Codice commessa: *** _____
 - **CUP*** _____
 - **Indicato al momento dell’ordine*
 - Il saldo del corrispettivo avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m..

Art. 11 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali nell’esecuzione dell’Accordo quadro e obblighi dell’Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell’adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo quadro, l’Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l’effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall’inosservanza degli obblighi previsti in capo all’Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell’art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l’Esecutore Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera

revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.

3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D. lgs 231/01). Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.

2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 16 - Proprietà intellettuale

1. Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente AQ comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività previste, durante tutta la sua durata, la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche secondo quanto previsto dalla legge n. 633/41.
2. L'Affidatario non potrà vantare alcun diritto sui beni materiali e immateriali di FST ivi inclusi i dati, le informazioni e beni materiali e immateriali di terze parti e sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento imputabile alla medesima Affidatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell'efficacia del presente AQ a qualsiasi causa dovuta.
3. L'Affidatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente AQ. Qualora a causa della violazione, FST non possa usufruire dei servizi oggetto del presente AQ, l'Affidatario si impegna ad ottenere prontamente a proprie spese e a discrezione di FST o (i) il diritto per FST di continuare ad utilizzare i servizi, (ii) la modifica dei servizi in modo che non integrino una violazione, o (iii) il rimborso del prezzo dei servizi.
4. L'Affidatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

Art. 17 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del Codice.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. all'Accordo quadro è: BC7DB3AC93) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 19 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 20 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **COFFEE di Daniela Mugnai**
Daniela Mugnai

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore Francesco Palumbo